

**CIRCOLARE N. 034/2024 DEL 3 GIUGNO 2024***OGGETTO***ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI  
DELLA DISTRIBUZIONE  
DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 2433 CODICE CIVILE

Artt. 44 e 47 TUIR

Artt. 67 e 68 TUIR

Art. 27 D.P.R. 29.9.1973 N. 600

Artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 21.11.1997 n. 461

Art. 1 commi da 999 a 1006 L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

ART. 4, 1° C., LETT. D) TARIFFA ALLEGATA AL T. U. IMPOSTA REGISTRO (D.P.R. 131/86)

*ALLEGATI*

1. TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETÀ DI CAPITALI E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

*CLASSIFICAZIONE*

EA

BILANCIO

DISTRIBUZIONE UTILI

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

40

000

110

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE 34/2021 – ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

CIRCOLARE 32/2022 – ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

CIRCOLARE 37/2023 – ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

In fase di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. – S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.

La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.

Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.

**DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Con la predisposizione del bilancio viene determinato il risultato dell'esercizio che può concretizzarsi in un utile o in una perdita. In relazione a tale risultato gli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, propongono ai soci la relativa destinazione.

Le possibili scelte possono essere così sintetizzate

<b>UTILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)</li> <li>⇒ Accantonamento a riserva statutaria</li> <li>⇒ Accantonamento ad altre riserve (ad esempio, riserva straordinaria)</li> <li>⇒ Destinazione a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell'apporto di opere / servizi</li> <li>⇒ Copertura perdite esercizi precedenti</li> <li>⇒ Riporto a nuovo</li> <li>⇒ Distribuzione ai soci</li> </ul>
<b>PERDITA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Rinvio all'esercizio successivo</li> <li>⇒ Copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a Patrimonio netto</li> </ul> <p><i>In caso di perdita "qualificata" ex artt. 2447 (per le S.p.A.) e 2482-ter, C.c. (per le S.r.l.), sussiste l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c.)</i></p>

**DESTINAZIONE UTILE****Accantonamento a riserva**

L'utile d'esercizio va obbligatoriamente accantonato a riserva legale (per almeno il 5%), fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, nonché, se previsto, a riserva statutaria.

Lo stesso può essere altresì accantonato ad altre riserve non obbligatorie (ad esempio, riserva straordinaria).

Come specificato dal Principio contabile OIC n. 28, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui l'utile emerge in quanto, generalmente, è necessaria l'approvazione del bilancio da parte dei soci e la delibera di destinazione dell'utile.

Così, ad esempio, quanto accantonato a riserva in sede di destinazione dell'utile 2023 sarà evidenziato nel bilancio 2024.

**Destinazione a promotori, ecc. / a copertura perdite / riporto a nuovo**

L'utile può altresì essere destinato:

- 📄 Se previsto dall'atto costitutivo, a favore dei promotori, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori, ai sensi degli artt. 2340 e 2341, C.c., in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni;

L'ammontare spettante va individuato sull'utile al netto della quota destinata a riserva legale. Inoltre, per gli amministratori, come disposto dall'art. 2389, C.c., tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili;

- 📄 Per la copertura di perdite di esercizi precedenti.

L'utile, dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva, può essere riportato all'esercizio successivo.

***Distribuzione ai soci***

Qualora in sede di approvazione del bilancio sia deliberata anche la distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale, (RM 22.11.2000, n. 174/E), va registrato entro 30 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell'imposta di registro.

**DESTINAZIONE PERDITA**

Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all'esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi "di copertura" da parte degli amministratori.

È, infatti, necessario verificare se la perdita abbia comportato o meno la riduzione del capitale sociale:

- ◆ In misura non superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso non è richiesto alcun adempimento in capo agli amministratori e quindi in sede di approvazione del bilancio può essere disposto:

- il riporto a nuovo della perdita nell'esercizio successivo;
- la copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve.

È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci;

- ◆ In misura superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso:

- ▶ Se il capitale sociale risulta comunque superiore al minimo legale (€ 10.000 per le S.r.l. ordinarie; € 1 per le S.r.l. semplificate), gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

I soci possono:

- non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritengano che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.

Tra gli "opportuni provvedimenti" assunti al fine di consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l'altro, fatti rientrare gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), nonché la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società);

- ▶ Se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad un ammontare non inferiore al minimo.

L'assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società.

**LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Il principio generale che regola la distribuzione dei dividendi ai soci è quello secondo cui possono essere attribuiti agli stessi i soli utili effettivamente realizzati.

Il codice civile prevede, allo scopo, una serie di disposizioni che intendono garantire l'integrità del patrimonio sociale, impedendo la distribuzione ai soci di quella parte del patrimonio la cui origine è essenzialmente di origine valutativa, e che deve permanere nell'economia dell'impresa sino all'effettivo realizzo. Sono tali:

- ✦ l'art. 2423 co. 4 c.c., che disciplina gli eventuali utili derivanti dai casi eccezionali che applicano la deroga ai criteri di redazione del bilancio di esercizio;
- ✦ l'art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., relativo alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- ✦ l'art. 2426 co. 1 n. 5 c.c., che disciplina l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale;
- ✦ l'art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c., relativo alla valutazione dei crediti e dei debiti non espressi in euro;
- ✦ l'art. 2426 co. 11-bis c.c., per il quale non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati ai fini di copertura.

A queste disposizioni si possono aggiungere anche vincoli statutari di destinazione dell'utile d'esercizio (il più comune è rappresentato dall'attribuzione di una parte dell'utile ad un'apposita riserva).

Inoltre, occorre tenere presente che:

- ◆ secondo l'art. 2433 co. 3 c.c., se si verifica una perdita del capitale sociale, non è possibile procedere con la ripartizione degli utili fino a quanto il capitale non venga reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
- ◆ ai sensi dell'art. 2413 co. 2 c.c., non è consentito distribuire utili in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, qualora il valore delle obbligazioni in circolazione ecceda il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili per la copertura delle perdite.

### **DELIBERAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Ai sensi dell'art. 2433 del Codice Civile, la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio, o, in caso di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza (nell'eventualità in cui si sia optato per il sistema dualistico di amministrazione per le S.p.A.), dall'assemblea convocata sulla base delle disposizioni previste dall'art. 2364-bis, comma 2, c.c.

La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

Si ricorda che il deposito degli atti societari presso il Registro delle Imprese deve avvenire esclusivamente:

- in via telematica, con apposizione della firma digitale;
- su supporto informatico, con sottoscrizione digitale.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l'Agenzia delle Entrate, poiché soggetta a imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l'originale, quella dell'avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la seguente dicitura:

*“Registrazione effettuata presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate di ..... in data ..... al n. ....”*

Oppure

*“In corso di registrazione” (\*)*

*(\*) se il numero non è stato ancora assegnato (alcune CCIAA non ammettono tale ultima indicazione)*

## ***IMPOSTA DI REGISTRO SUL VERBALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E/O RISERVE***

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00. Il versamento della suddetta imposta va effettuato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea con modello F24 (codice tributo “1550”, anno di riferimento “anno di formazione dell’atto” es. “2024”).

Si precisa, inoltre, che il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa deve essere effettuato anche per le assemblee che oltre ad approvare il bilancio d’esercizio, prevedono la distribuzione degli utili (tutti o parte di essi), e più in generale, ogniqualevolta si tratti di deliberazioni similari, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le riserve formate da utili in precedenza accantonati. Pertanto, se a deliberare la distribuzione dei dividendi è un’assemblea diversa da quella che ha approvato il bilancio d’esercizio, vanno effettuati ugualmente la registrazione e il pagamento dell’imposta fissa di registro, tenendo conto che nella fattispecie possono essere distribuite solo le riserve pienamente disponibili e non anche l’utile d’esercizio.

Estranee all’obbligo di registrazione rimangono solo:

- la deliberazione di approvazione del bilancio che chiuda in perdita;
- la deliberazione di approvazione del bilancio che, pur rilevando gli utili, non disponga la distribuzione dei dividendi ai soci.

La procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

1. Stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.A. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. Predisporre due copie del verbale succitato, sottoscritte in originale, ed apporre su ogni copia una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe (la marca da bollo dovrà avere data antecedente rispetto a quella del verbale);
3. Compilare il modello 69 da sottoscrivere in originale a cura del legale rappresentante;
4. Eseguire, entro 30 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo “1550 – Imposta di registro – Atti privati” e dell’anno di riferimento “anno di formazione dell’atto”;

Essendo i termini, previsti ai punti 3 e 4, coincidenti è opportuno anticipare di qualche giorno il versamento al fine di poter adempiere tempestivamente alla registrazione prevista al successivo punto 4 della presente procedura.

5. Presentare, entro 30 giorni dalla data del verbale di delibera, presso l’Agenzia delle Entrate, n. 2 copie del verbale di assemblea di cui al punto 2, il modello 69 opportunamente compilato, e la copia del modello F24 quietanzato relativo al



versamento dell'imposta di registro al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14.3.2012, n. 24/E, non possono essere più richiesti i c.d. "tributi speciali" connessi con la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, con annotazione a margine o in calce degli estremi di registrazione.

Qualora la registrazione del verbale sia effettuata da un soggetto a tal fine delegato dal legale rappresentante della società, è opportuno indicare nel campo delega del modello 69, il Codice Fiscale del soggetto delegato ed allegare inoltre copia del documento di identità del delegante e delegato. all'Agenzia delle Entrate va presentata la seguente documentazione:

### ***REGIME DEI DIVIDENDI***

La legge di Bilancio 2018 (Art. 1 commi da 999 a 1006 L. 27.12.2017 n. 205) ha esteso l'applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.

In base a quanto stabilito dall'articolo 67 del TUIR, è qualificato il socio che possiede una «percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni».

### **SOCIETÀ DI CAPITALI: SUDDIVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

<b>PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA</b>	Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
<b>PARTECIPAZIONE QUALIFICATA</b>	Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

L'uniformazione della tassazione connessa ai due "comparti" è avvenuta non sopprimendo le due nozioni (che continuano quindi a vivere, rilevando anche ad altri fini), ma estendendo, di fatto, alle partecipazioni qualificate il regime fiscale delle partecipazioni non qualificate.

Tale norma interessa esclusivamente gli utili corrisposti a persone fisiche "private", ossia relativamente a partecipazioni non detenute in regime d'impresa.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018. Trattasi, quindi, di un principio di cassa "puro", che non considera la data in cui è stata invece deliberata la distribuzione.

È però stata prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017 (partecipazioni qualificate, concorrevano alla formazione del reddito nella misura del 40%, poi aumentata al 49,72% - utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 - e poi portata al 58,14% - utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).

Questa disciplina transitoria è finalizzata a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione per gli utili qualificati, prima del loro assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.

In altri termini, solo gli utili prodotti dall'1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti sino al 2022 continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%.

La disciplina transitoria in argomento non vale, invece, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 di cui viene deliberata la distribuzione a partire dall'1.1.2023, per i quali si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 3 del 6 dicembre 2022 – superando la “discussa” risposta delle Entrate 454/2022 – ha confermato che i dividendi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022 sono soggetti al regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017 anche se non materialmente corrisposti entro tale data, precisando che è opportuno che il dividendo sia pagato entro un anno, ovvero entro il 2023.

Tenendo conto di quanto sopra esaminato, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica “privata” è così sintetizzabile.

UTILI PRODOTTI	DELIBERA(*)	PAGAMENTO	MODALITÀ TASSAZIONE
<b>Fino al 2007</b>	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 40%
		Nel 2018	Ritenuta d'imposta 26% (**)
	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
<b>Dal 2008 al 2016</b>	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
		Nel 2018	Ritenuta d'imposta 26% (**)
	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
<b>Nel 2017</b>	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
<b>Dal 2018</b>	Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta d'imposta 26%

(\*) per le delibere successive a quella relativa all'utile 2016 gli utili si considerano prioritariamente prodotti fino al 2007 e poi con quelli prodotti fino al 2016

(\*\*) per interpretazione logica – sistematica concorrenza al reddito complessivo 40% - 49,72%.

Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, occorre che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

- 📄 Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 📄 Nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- ☞ Nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- ☞ Successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A tal fine, la società ne darà separata evidenza nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

### ***REGIME DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA PERCEPITI DA SOGGETTI IRPEF IN REGIME D'IMPRESA***

#### ***Imprese individuali e società di persone***

I dividendi percepiti da soggetti IRPEF in regime d'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 58,14% del loro ammontare, indipendentemente dalle soglie di qualificazione delle partecipazioni.

#### ***Società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato***

Gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, salvo l'esercizio dell'interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

### ***REGIME DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRES***

I dividendi percepiti da soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare.

Sono esclusi integralmente da tassazione i dividendi distribuiti:

- \* Dalle società che esercitano l'opzione per la tassazione consolidata nazionale, ai sensi degli artt. 117 e ss. del T.U.I.R.
- \* Dalle società che esercitano l'opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del T.U.I.R.

### ***PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE PRIORITARIA DEGLI UTILI***

Ai sensi dell'art. 47 co. 1 del TUIR, a prescindere dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile di esercizio e le riserve di utili.

Pertanto, qualora la delibera preveda l'attribuzione ai soci di riserve di capitale, la presenza di riserve di utili disponibili comporterebbe automaticamente la riqualificazione in utili della distribuzione ai soci con l'applicazione del regime fiscale dei dividendi proprio del soggetto percipiente.

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili è applicabile anche ai soci che percepiscono i dividendi in qualità di imprenditori.

Secondo la circ. Assonime 14.7.2004 n. 32, la presunzione:

- ⇒ si applica anche alle poste di patrimonio netto distribuite da società non residenti;
- ⇒ non è suscettibile di prova contraria;
- ⇒ non dovrebbe applicarsi all'atto di un eventuale utilizzo della riserva per la copertura delle perdite;



⇒ non costituisce presupposto per l'applicazione della presunzione la presenza di riserve di utili non disponibili.

In merito a quest'ultimo punto, quindi, si considerano escluse dalla presunzione:

- ☞ la riserva legale;
- ☞ la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- ☞ la riserva da utili netti su cambi;
- ☞ la riserva da deroghe in casi eccezionali;
- ☞ la riserva da società cooperative (art. 2545-ter c.c.);
- ☞ le riserve indisponibili derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

Per espressa disposizione di legge, sono escluse dalla presunzione in commento le riserve di utili in sospensione d'imposta.

La riserva costituita prima della trasformazione progressiva con utili imputati ai soci per trasparenza non rientra nell'ambito di applicazione della presunzione di cui all'art. 47 co. 1 del TUIR. In questo caso, infatti, viene meno la finalità della disposizione, in quanto tale riserva - se distribuita - non subirebbe comunque alcuna imposizione.

La finalità della disposizione in commento dovrebbe essere quella di evitare che, attraverso la distribuzione delle riserve di capitale, il socio possa differire - anche indefinitamente - la propria tassazione personale.

### **Momento di efficacia della presunzione**

La formulazione dell'art. 47 co. 1 del TUIR non evidenzia se la verifica della natura fiscale delle riserve debba essere effettuata:

- ⌘ al momento della delibera assembleare, ovvero
- ⌘ all'atto della materiale distribuzione ai soci.

Se si considerasse, quale momento di verifica, quello della delibera, la presunzione non opererebbe, in quanto non vi sono nel patrimonio netto riserve di utili.

Al contrario, se si considerasse il momento di effettiva erogazione, l'attribuzione dovrebbe essere riqualficata in utile, posto che a quel momento la società ha rilevato in bilancio l'utile dell'esercizio precedente.

In linea di principio, l'Amministrazione finanziaria sembra orientata a considerare, quale momento rilevante per la verifica dei presupposti della presunzione, quello della delibera di distribuzione. Tale conclusione si desume dal contenuto della circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26 (§ 3.1), che lega l'efficacia della disposizione alle delibere di distribuzione adottate dall'1.1.2004, e non alle materiali distribuzioni effettuate da tale data, anche se riferite a delibere di data anteriore.

### **Informativa dei soci**

La presunzione posta dall'art. 47 co. 1 del TUIR impone alcuni obblighi informativi a tutela dei soci.

Qualora, infatti, siano messe in distribuzione riserve di capitale, è necessario che la società emittente "*comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione d'imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile*".

***Opzione per la trasparenza fiscale***

L'applicazione della norma deve tenere conto di alcune particolarità nel caso di opzione per la tassazione per trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR.

La distribuzione di utili e di riserve già tassate per trasparenza, infatti, è "libera": la delibera può validamente disporre la distribuzione di riserve di capitale, senza che la presenza di utili tassati per trasparenza ne comporti la riqualificazione in capo al soggetto percipiente.

***PRESUNZIONE GENERALE PER LE DISTRIBUZIONI DEGLI UTILI***

A seguito della riduzione dell'aliquota IRES al 24%, il DM 26.5.2017 ha introdotto una presunzione generale per la distribuzione degli utili che consente al contribuente di percepire per primi gli utili che hanno scontato una tassazione IRES maggiore.

A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati (cfr. art. 1 del DM 26.5.2017):

- ↳ con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (ossia, in relazione a redditi della partecipata che hanno scontato l'IRES al 33%);
- ↳ e poi fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (ossia, in relazione a redditi della partecipata che hanno scontato l'IRES al 27,50%).

Tale disposizione risulta coerente con il "*principio di copertura*" illustrato nelle circ. Assonime 30.5.2008 n. 37 (§ 3.1) e 15.6.2010 n. 20, secondo cui il socio non deve subire aggravii impositivi fintantoché i dividendi percepiti corrispondano nel quantum a utili tassati in capo alla società partecipata con un'aliquota d'imposta più elevata.

Al riguardo, si ritiene che si possa scegliere in modo libero quale "fascia" attribuire ai soci (con conseguente tassazione degli stessi nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%), in quanto la disposizione sopracitata costituisce una presunzione a favore del contribuente che sembra applicabile laddove l'assemblea non disponga diversamente.

In caso le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (ad esempio, per la copertura delle perdite), possono considerarsi utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l'aliquota IRES risultava inferiore. In altri termini, in questa circostanza si applica il principio opposto a quello previsto per la distribuzione degli utili.

***ADEMPIMENTI OPERATIVI***

Il soggetto che eroga i dividendi deve rispettare i seguenti adempimenti fiscali:

- ◆ Versamento della ritenuta eventualmente dovuta;
- ◆ Rilascio della certificazione dei dividendi ai soggetti percettori;
- ◆ Trasmissione all'Amministrazione Finanziaria del modello 770 ordinario.

Le misure delle ritenute variano a seconda del soggetto percettore e del tipo di partecipazione, come evidenziato nella tabella di sintesi allegata cui si rimanda.

La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al trimestre di pagamento dei dividendi (16/4 per il 1° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre e il 16 gennaio di ogni anno) utilizzando il modello F24 compilando la sezione

ERARIO, indicandovi il codice tributo 1035 e come anno di riferimento l'anno d'imposta in cui si è effettuato il pagamento dei dividendi.

L'obbligo per la società di rilasciare la certificazione è dunque connesso al trattamento fiscale cui sono assoggettati gli utili, differenziato a seconda della qualifica assunta dal soggetto percettore. In particolare, devono essere indicati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

La certificazione:

1. Deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione:
  - ◆ Di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione di cui all'art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili;
  - ◆ Di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza artt. 115 e 116, TUIR, formati nei periodi di validità dell'opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci;
  - ◆ Dei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettere a), TUIR;
  - ◆ Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), TUIR, con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
  - ◆ Interessi derivanti dai finanziamenti eccedenti per effetto della thin cap, direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualficati come utili ex art. 98, TUIR in vigore fino al 31/12/2007;
2. Se il percettore è un soggetto non residente, può essere rilasciata ancorché gli utili o i proventi ad essi equiparati siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, al fine di consentire allo stesso il recupero, nel proprio Stato di residenza, del credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

### **SANZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE**

La sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, i versamenti periodici delle ritenute è pari al 30% dell'importo non versato.

La fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata entro:

- ⌚ Il termine di 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% per ciascun giorno di ritardo;
- ⌚ Il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo nel corso

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata;

- ⌚ Il termine di accertamento della violazione commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 5,00% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Successivamente alla notifica di un processo verbale di constatazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 6,00% (1/5 del 30%) dell'imposta non versata.

12

Unitamente alla sanzione amministrativa devono essere versati gli interessi calcolati al tasso legale (2,5% dal 1° gennaio 2024) con maturazione giorno per giorno.

L'omessa o inesatta indicazione sul mod. F24 di elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

In caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24, nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero, si applica la sanzione di € 100,00, ridotta ad € 50,00 se il modello è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

## ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)  
dott.ssa Adriana ADRIANI

## Allegato 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETA' DI CAPITALI

Socio Percettore	Tipologia partecipazione	% utile tassato			Modalità tassazione dividendi	UTILI formati dal 1.1.2018
		Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2004 al 31.12.2007	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2008 al 31.12.2016	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (Aliquota IRES 24%)		
Persona fisica non imprenditore	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	<b>Partecipazioni qualificate e non qualificate: RITENUTA a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile</b>
	Non qualificata	100%			Ritenuta a titolo d'imposta del • 12,50% per gli utili percepiti fino al 31.12.2011; • 20%, per gli utili percepiti dal 1.1.2013 al 30.6.2014 • 26% per gli utili percepiti dal 1.7.2014	
Persona fisica imprenditore società di persone	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	<b>58,14%</b>
	Non qualificata					
Società di capitali	Qualificata	5%	5%	5%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	<b>5%</b>
	Non qualificata					
Ente non commerciale	Qualificata	77,74		100%	Tassazione in dichiarazione dei redditi (Nuova % per utili distribuiti dal 1.1.2014 (art. 1, comma 655, Fin 2015))	<b>100%</b>
	Non qualificata					